

GLI OCCHI TRISTI DEI CANI MALTRATTATI



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34

Tutela e controllo degli animali da affezione

Art. 1 comma 1: La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

Art. 3 comma 1 e 2: Chiunque detiene un animale da affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici. In particolare fornisce

quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
procura adeguate possibilità di movimento;
garantisce le cure sanitarie necessarie.



A riguardo anche alcune sentenze della Corte di Cassazione

Corte di
Cassazione Penale
Sez. III, 27-10-
2000

“Questa Corte ribadisce il principio che il reato di cui all’art. 727 codice penale tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di sentire il dolore, soprattutto quello della mancanza di attenzione ed **AMORE** legato all’abbandono”

Corte di
Cassazione Penale
Sez. III n. 1776
ud. 22-11-1992

“La carenza di cibo, l’esposizione all’alta o alla bassa temperatura, la costrizione in ambienti ristretti o addirittura con catene, un locale buio, possono costituire comportamenti di vero maltrattamento, sanzionato penalmente”

Corte di
Cassazione Penale
Sez. III, 05-2-
1998 n. 1353

“Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 727 del c.p. non è necessario verificare se gli animali abbiano subito concretamente una qualche sofferenza fisica essendo sufficiente accertare se vi sia incompatibilità tra le modalità concrete della detenzione e le caratteristiche naturali ed etologiche degli animali”

Corte di
Cassazione Penale
Sez. III, 24-01-
2006, n. 2774

“Vi è continuità normativa tra la vecchia formulazione dell’Art. 727 c.p. e l’ipotesi ora prevista di detenzione di animali in condizioni incompatibili. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali risultino tali da provocare negli stessi uno stato di sofferenza, indipendentemente dal fatto che da tale situazione l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica”

Dalla pretura di
Terni 21-1-1999

“Il concetto di maltrattamento di animali ricavabile dall’art. 727 c.p. non deve essere inteso solo in relazione alla violenza fisica ma comprende anche aspetti comportamentali ed ambientali in via generale posti in essere in senso commissivo e/o omissivo. Pertanto in merito al caso specifico della detenzione di animali non è necessario verificare se gli stessi abbiano subito concretamente una qualche sofferenza fisica essendo sufficiente accertare se vi sia incompatibilità tra le modalità concrete della detenzione e le caratteristiche naturali ed etologiche degli animali medesimi e nella fattispecie per i cani, riconosciuti animali sociali, riguardo il movimento quotidiano e la socialità”

Segnalare
i maltrattamenti a:

Sindaco del comune dove viene rilevata la maldetenzione, **Carabinieri di Valchiusa** tel: 0125795801
tto27422@pec.carabinieri.it, **Forestaie Settimo Vittone** tel: 0125658498 fto43391@pec.carabinieri.it

Le segnalazioni possono essere rese anche in forma anonima